

CONVENZIONE TRA LA SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA NORD OVEST E L'ASSOCIAZIONE GRUPPO MICO-ECOLOGICO SESTESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ESPERIENZE NATURALISTICHE". Progetto per l'acquisizione di sensibilità verso l'ambiente PER IL PERIODO 10/10/2017 – 30/11/2017.

L'anno 2017 addì _____ del mese di ottobre in Sesto Fiorentino presso la sede della Società della Salute Fiorentina nordovest, Via Gramsci 561

fra

Società della Salute Fiorentina Nordovest, che in seguito sarà indicata con l'acronimo SdS, partita IVA/codice fiscale 05517 820485, rappresentata dal Direttore Dott. Franco Doni, nato a _____ il _____ domiciliato per la carica in Sesto Fiorentino Via Gramsci 561

e

l'Associazione di volontariato "Gruppo Mico Ecologico" di Sesto Fiorentino che in seguito sarà chiamata associazione, codice fiscale e partita Iva 94018450489 con sede legale in Sesto Fiorentino Via Veronelli, 1, iscritta nel Registro regionale delle Associazioni di volontariato ai sensi della L. 266/1991 e della L.R. n. 28/1993, della Regione Toscana, articolazione provinciale di Firenze, rappresentata dal signor Curiandoli Massimiliano, nato a Firenze il 19/11/1979 e C.F. CRNMSM79S19D612G in qualità di legale rappresentante dell'associazione

Premesso

- a) che la Legge 11/08/1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato" e la Legge Regione Toscana 26/04/1993 n. 28 "Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato" riconoscono e promuovono il ruolo dell'associazionismo e che la Regione Toscana e gli enti locali agevolano la partecipazione delle associazioni di volontariato al perseguimento delle finalità del sistema socio-assistenziale;
- b) che l'Associazione ha presentato in data 26/09/2017 un progetto "Esperienze naturalistiche" e Dichiarazione sul possesso dei requisiti per collaborare con la P.A. ;
- c) che lo svolgimento delle attività previste dal progetto nei confronti di terzi è previsto dallo statuto della associazione;
- d) che le suddette attività rivestono carattere integrativo rispetto al servizio/ai servizi realizzati dalla SdS a favore dei minori disabili;

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – PRINCIPI GENERALI

Le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale della convenzione.

ART. 2 - OGGETTO

L'Associazione Gruppo Mico Ecologico si impegna a svolgere attività di sensibilizzazione verso tematiche naturalistiche in orario extrascolastico per studenti disabili delle scuole secondarie di primo e secondo grado del Comune di Sesto Fiorentino segnalati dal Coordinatore del progetto "Oltre la scuola" su indicazione del Servizio Sociale Professionale e della Neuropsichiatria Infantile USL secondo le modalità indicate nel Progetto allegato sotto la lettera A) e conservato agli atti;

ART. 3 – IMPEGNI DELLA ASSOCIAZIONE

L'Associazione si impegna nello svolgimento del servizio ad impiegare di N° 1 operatore ovvero:

- n. 1 Operatore con specifiche competenze sulla materia trattata;

- a fornire apposito elenco dei nominativi dei volontari, dei dipendenti e dei collaboratori, impegnandosi ad aggiornarlo ed a darne tempestiva comunicazione al responsabile SdS;
- a garantire nei confronti del personale dipendente, il rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e dalle norme in materia previdenziale e assistenziale;
- a dotare i soggetti impiegati nelle varie attività, di distintivo di riconoscimento;
- a garantire il mantenimento delle condizioni necessarie a svolgere l'attività in modo continuativo per tutta la durata del progetto;
- a verificare che volontari e collaboratori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e fruitori e che le attività vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

L'Associazione garantisce che i volontari eventualmente impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle stesse.

L'Associazione garantisce altresì l'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 25bis del DPR 14.11.2002 n. 313 (T.U delle disposizioni in materia di casellario giudiziale) nei confronti di tutti gli operatori impiegati in attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

L'Associazione dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della SdS o degli enti consorziati, che abbiano esercitato poteri autoritativi negoziali per conto della SdS nei confronti della Organizzazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

L'Associazione si impegna altresì a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e ad attribuire incarichi ad ex dipendenti della SdS o degli enti consorziati che si trovino nella situazione sopra indicata, pena la risoluzione della presente convenzione e la applicazione delle ulteriori misure indicate dal comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001.

Art. 4 – RESPONSABILI DEL PROGETTO

I responsabili della gestione del progetto sono individuati, rispettivamente, per la Società della Salute nella persona di Alessandro Collini, responsabile Polo Amministrativo Sesto Fiorentino e per l'Associazione Gruppo Mico Ecologico nella persona del Sig.a Massimiliano Curiandoli.

Al responsabile del progetto per la SdS spetta di:

- vigilare sullo svolgimento delle attività;
- verificare i risultati delle attività svolte attraverso gli indicatori e con le modalità specificamente indicate nel Progetto

Sulla base delle verifiche dei risultati delle attività si valuterà l'eventuale riproposizione futura

ART. 5 - SICUREZZA

Le attività si svolgeranno sia presso la Sede del Centro per attività di socializzazione Felicità che attraverso escursioni alla scoperta del territorio.

ART. 6 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E PRIVACY

L'organizzazione avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'organizzazione è comunque obbligata a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni; sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri aderenti, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In forza della presente convenzione l'organizzazione accetta la nomina ed assume la qualifica di "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 29 del citato D.Lgs 196/2003 e s.m.i., impegnandosi a trattare i dati personali conferiti in conformità al disposto del Codice di cui sopra, tra cui l'adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste.

ART. 7 - ASSICURAZIONE

L'organizzazione garantisce che gli associati inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, come da polizza stipulata con la compagnia di assicurazione _____ n. _____, e conservata in copia agli atti. La Società della Salute è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento dei servizi in oggetto della presente convenzione.

ART. 8 – RISORSE FINANZIARIE

La SdS si impegna ad erogare all'Associazione la somma complessiva massima di € 300,00, IVA compresa, a seguito di fatturazione finale, conseguente ad apposita rendicontazione delle attività svolte nel periodo di riferimento.

ART. 9 - INADEMPIENZE

Le inadempienze alla presente convenzione saranno contestate dalla Società della Salute per iscritto e con fissazione di un termine congruo affinché siano rimosse. Trascorso tale termine senza che il contraente abbia ottemperato, la convenzione si intende risolta nei suoi confronti.

ART. 10 - TRACCIABILITA'

Il soggetto attuatore del servizio assume con la sottoscrizione del presente atto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 11 - DURATA

La presente convenzione avrà durata dal 10/10/2017 fino al giorno 30/11/2017.

Non è ammesso il rinnovo tacito e l'eventuale rinnovo è oggetto di apposita nuova convenzione.

ART. 12 - SPESE

Le spese di bollo relative alla presente Convenzione sono a carico della Associazione che ha assolto l'imposta mediante marca da bollo apposta sull'originale agli atti dell'Ufficio.

La registrazione è prevista in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente

Per l'Associazione
Il Presidente

Per la Società della Salute
Il Direttore